



**CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14**

*Provincia di Torino*

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEGLI  
IMBALLAGGI MISTI, DEI PNEUMATICI FUORI  
USO, DEI RIFIUTI PLASTICI/ TELI, DELLA  
PLASTICA MISTA E DEI CASSONETTI ROTTI**

**Anno 2015**

## SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO .....	pag. 3
ART. 2	AMMONTARE DELL' APPALTO.....	pag. 3
ART. 3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	pag. 4
ART. 4	DURATA DELL' APPALTO .....	pag. 6
ART. 5	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - SPESE .....	pag. 7
ART. 6	COLLAUDO .....	pag. 8
ART. 7	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	pag. 8
ART. 8	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	pag. 8
ART. 9	PRESCRIZIONI TECNICHE.....	pag. 9
ART. 10	SICUREZZA SUL LAVORO .....	pag. 9
ART. 11	RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	Pag.10
ART. 12	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI .....	pag.11
ART. 13	VIGILANZA E CONTROLLO .....	pag. 11
ART. 14	CESSIONE E SUBAPPALTO.....	pag. 11
ART. 15	REVISIONE PREZZI.....	pag. 12
ART. 16	QUINTO D'OBBLIGO .....	pag. 12
ART. 17	OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI.....	pag. 12
ART. 18	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI .....	pag. 13
ART. 19	PENALITA' .....	pag. 14
ART. 20	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	pag. 15
ART. 21	SEDI E RECAPITI.....	pag. 16
ART. 22	RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO E DIRETTORE DELL' ESECUZIONE .....	pag. 16
ART. 23	OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI ED ORDINANZE .....	pag. 17
ART. 24	CONTROVERSIE .....	pag. 18

## **ART. 1 OGGETTO**

1. L'appalto ha per oggetto il recupero dei seguenti rifiuti:
  - Rifiuti Ingombranti cod. C.E.R. 20 03 07
  - Imballaggi Misti cod. C.E.R. 15 01 06
  - Pneumatici Fuori uso senza cerchione cod. C.E.R. 16 01 03
  - Pneumatici con cerchione cod. C.E.R. 16 01 03
  - Rifiuti plastici (teli) cod. C.E.R. 02 01 04
  - Plastica cod. C.E.R. 20 01 39
  - Cassonetti in plastica rotti cod. C.E.R. 15 01 02

## **Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. L'importo complessivo dei servizi oggetto dell'appalto, suddiviso in tre lotti ammonta a Euro 1.334.514,01 (di cui 1.319.801,00 € a ribasso e 1.500,00 € al rialzo, oltre agli oneri della sicurezza), così suddiviso:
  - a) **1° lotto:** €/anno 588.376,01, IVA esclusa di cui Euro 5.825,505, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
  - b) **2° lotto:** €/anno 78.123,50, IVA esclusa di cui Euro 77350 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
  - c) **3° lotto:** €/anno 757,50,00 IVA esclusa di cui Euro 750 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

**Nel caso del terzo lotto trattasi di offerta al rialzo, ovvero il costo base è 0,010 € e ogni offerta dovrà essere pari o in aumento positivo.**

2. Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto raccolto e recuperato nell'anno 2014.
3. **Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.**
4. Il corrispettivo comprende:
  - a) una tariffa €/Kg comprensiva del recupero di ciascuna tipologia di rifiuto.
5. Per l'esecuzione dei servizi di cui all'art.1 all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo a base d'asta per ogni tipologia di rifiuti, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara moltiplicato per il quantitativo di rifiuti recuperati e/o smaltiti dall'appaltatore.

6. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del Consorzio, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto al successivo art. 8.
7. Il corrispettivo sarà pagato dal Consorzio all'Appaltatore in rate mensili posticipate entro sessanta giorni da quello di presentazione della relativa fattura al protocollo consortile, previa rendicontazione del quantitativo di rifiuti recuperati e/o smaltiti dall'appaltatore e previa verifica dei dati fatturati, da parte del RUP.
8. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata.
9. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Consorzio delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
10. Le penalità applicate in caso di disservizi saranno escuse dalla polizza definitiva.
11. Si procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Consorzio, risulteranno non svolti.

**ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

1. Il servizio in oggetto dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:

- a) 1° LOTTO° lotto - Codice CIG 6332923D5F: servizio di recupero, effettuato da impianto autorizzato, dei seguenti rifiuti

C.E.R.	t/anno	t/complesive
20 03 07	3500	7000
16 01 03	140	280
15 01 06	750	1500
02 01 04	70	140

C.E.R.	€/kg base di gara
20 03 07	0,119
16 01 03	0,125

15 01 06	0,119
02 01 04	0,161
	€/cerchioni
Cerchioni pneumatici	7,046

I rifiuti conferiti potranno provenire:

- 1) dai CdR consortili
- 2) da Utenze non Domestiche presenti sul territorio, c/o le quali il COVAR 14 effettua il servizio

- b) 2° lotto - Codice CIG 6332928183: servizio di recupero, effettuato da impianto autorizzato, dei seguenti rifiuti

C.E.R.	t/anno	t/complesive
20 01 39	650	1300

C.E.R.	€/kg
20 01 39	0,119

I rifiuti conferiti potranno provenire:

- 1) dai CdR consortili

- c) 3° lotto - Codice CIG 63329313FC: servizio di recupero/riutilizzo, effettuato da impianto autorizzato, dei seguenti rifiuti

C.E.R.	t/anno	t/complesive
15 01 02	75	150

C.E.R.	€/kg
15 01 02	0,010

I rifiuti conferiti pervengono dal territorio consortile, trattandosi dei cassonetti rotti ritirati presso le utenze domiciliari del territorio.

I cassonetti rotti, privi di ruote e di assali, dovranno essere ritirati presso il nostro magazzino di Carignano.

- a. La quantità complessiva prevista:

- ✓ 1° LOTTO: ~ 4460 t/anno
- ✓ 2° LOTTO: ~ 650 t/anno
- ✓ 3° LOTTO: ~ 75 t/anno

- b. I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, fornito dal COVAR 14, con l'indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia;

- c. I pesi riscontrati a destino dovranno essere, suddivisi per ogni punto di raccolta (Comune), puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto;
- d. Qualora l'impianto proposto fosse ubicato a più di 50 km dal punto baricentrico di produzione dei rifiuti di COVAR 14, ipotizzato nel centro del Comune di Piobesi di Torino, dovrà prevedere di avere la disponibilità di una piattaforma autorizzata, secondo la normativa vigente, di stoccaggio per i rifiuti oggetto della presente gara, ed il successivo trasporto c/o l'impianto autorizzato proposto.
- e. L'impianto dovrà essere dotato di pesa.

#### **ART. 4 DURATA DELL'APPALTO**

1. La durata dell'appalto è di 24 mesi dal **01/10/2015 al 30/09/2017** e, comunque, con decorrenza dalla data di effettivo servizio.
2. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, in pendenza della stipulazione del contratto.
3. In caso di urgenza, il servizio potrà essere avviato in pendenza dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa provvisoriamente aggiudicataria.
4. Al termine dell'appalto, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora conclusa, ovvero la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei servizi appaltati, l'Impresa Appaltatrice si impegna, previa richiesta scritta del COVAR 14, a proseguire la gestione di tutti i servizi del presente capitolato alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.
5. Circa le fasi della procedura di affidamento dell'appalto si applicano le norme dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, tenendo conto che si tratta di un servizio pubblico essenziale.
6. Con la partecipazione alla gara l'Impresa Appaltatrice si obbliga alla stipulazione del contratto.

#### **ART. 5 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - SPESE**

1. Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 75 del Dlgs 163/2006). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei

fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Consorzio; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

2. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del valore complessivo dell'appalto.
3. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, ex art. 113 del D.lgs. n. 163/2006.
4. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Consorzio, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
5. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
6. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Consorzio circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Consorzio, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
7. Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del presente atto, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti esclusa I.V.A. che è a carico della Amministrazione.

## **ART. 6 COLLAUDO**

1. Il Consorzio verifica la conformità tecnica della rispondenza dei servizi effettuati rispetto a quanto offerto e definito dal presente Capitolato e dal contratto.

2. Della verifica verrà stilato apposito verbale di collaudo.
3. Le difformità riscontrate nel verbale di collaudo devono essere ripristinate, immediatamente, a cura dell'Appaltatore e, di queste integrazioni/modifiche, dovrà essere dato conto in un nuovo verbale di collaudo.

#### **ART. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'Appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
2. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche.
3. Il Consorzio effettuerà le disposizioni di pagamento sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore in sede di gara.
4. L'Appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.
5. La violazione a quanto sopra costituirà motivo di risoluzione del contratto.

#### **ART. 8 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro 30 (trenta) giorni dall'invito del Consorzio.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, il Consorzio procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.



4. Il presente Capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

#### **ART. 9     PRESCRIZIONI TECNICHE**

1. L'Impresa Appaltatrice si assume l'obbligo di fornire le prestazioni richieste in conformità della normativa vigente.
2. L'Impresa Appaltatrice esegue le prestazioni in conformità alle modalità, ai tempi e ai livelli definiti nel Disciplinare di Gara m, nel presente Capitolato e nel Contratto, con tutti gli atti richiamati che ne costituiscono parte essenziale.

#### **ART. 10    SICUREZZA SUL LAVORO**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.
2. L'Appaltatore è tenuto a presentare il DUVRI da far sottoscrivere alle Ditte che dovranno accedere per i conferimenti nell'impianto.
3. L'Appaltatore è responsabile verso il Consorzio del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio e della disciplina dei propri dipendenti.
4. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Consorzio, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99.
5. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
6. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

7. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
8. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Consorzio e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.
9. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T.-R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per danni a persone, animali e cose.
10. L'Appaltatore dovrà fornire al Consorzio copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio.
11. L'Appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, in ordine alla sicurezza nei cantieri D.Lgs. 19/09/1994 n. 626 e s.m.i.).
12. Ai sensi del decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, in ordine alla sicurezza nei cantieri, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dalla normativa e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Consorzio.

## **ART. 12 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti saranno conferiti agli impianti di recupero indicati in sede di gara, ovvero fissati e/o concordati con il Consorzio, nel rispetto degli orari e delle disposizioni richieste. Il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
  2. L'impianto deve garantire l'apertura nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 17.00 tutto l'anno, tranne, Natale, 1 Gennaio, 1 Maggio e 15 Agosto.
  3. Non vi potranno essere fermi macchina tranne per causa di forza maggiore dimostrabile, diversamente saranno applicate le penali previste dal CSA.
- 
2. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

#### **ART. 13 VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Il COVAR 14 si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

#### **ART. 14 CESSIONE E SUBAPPALTO**

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Consorzio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Consorzio.
2. Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art.118 del D.Lgs 163/06.
3. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto.
4. Ai sensi dell'art.118, c.3 , del D.Lgs. n. 163/2006, il Consorzio, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

#### **ART. 15 - REVISIONE PREZZI**

1. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno della durata dell'appalto.
2. Salvo quanto previsto nei commi successivi, il Consorzio procederà, a partire dal secondo anno contrattuale e al termine di ogni anno di decorrenza del servizio oggetto d'appalto, alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art.44 della legge n.724/94 e s.m.i. e, qualora non fossero ancora rilevati i prezzi di cui al comma 6 dello stesso articolo, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

#### **ART. 16 QUINTO D'OBBLIGO**

1. La Stazione Appaltante , ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, potrà ordinare durante l'esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo dell'aggiudicazione.

#### **ART. 17 OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI**

1. I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente capitolato speciale sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
3. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.
4. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

## **ART. 18 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Consorzio o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Consorzio segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Consorzio, né ha titolo al risarcimento dei danni.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
5. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.
6. Ai sensi del D.lgs. 163/2006 si precisa che il concorrente può ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego presso le sedi provinciali dell'INPS, dell'INAIL e presso i Servizi per il collocamento delle Province.

## **ART. 19 - PENALITÀ**

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà

passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 300,00 ( euro trecento/00) ad un massimo di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) ciascuna.

2. In caso di fermo macchina, non adeguatamente e correttamente motivato, sarà passibile di sanzione pecuniaria pari a Euro 300,00 ad evento, oltre a 50,00 €/h \* ogni mezzo fermato per ogni ora di fermo macchina, oltre ai normali tempi di attesa.
3. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.
3. L'appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.
4. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.
5. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.
6. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
7. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Consorzio, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
8. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Consorzio sull'importo del corrispettivo in scadenza.
9. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

## **ART 20      RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sotto elencati:
  - a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Consorzio, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Sindaco del Comune servito, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A. o di altro organismo competente in materia ambientale;
  - b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
  - c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
  - d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
  - e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (autorizzazione all'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti urbani e di rifiuti Speciali non pericolosi provenienti da terzi)
  - f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
  - g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
  - i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
  - j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
  - k) quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni dell'impianto;
  - l) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà

applicata il disposto dell'art.1456 del C.C.. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché il Consorzio dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

#### **ART. 21 SEDI E RECAPITI**

1. Per tutta la durata dell'appalto, l'appaltatore dovrà:
  - a) Mantenere edotto il Consorzio circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;
  - b) Garantire la reperibilità telefonica segnalando al Consorzio i recapiti ad esso dedicati.

#### **ART. 22 RESPONSABILE TECNICO /AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. L'appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.
2. Deve garantire, inoltre, la reperibilità, almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.
3. Il Consorzio, alla stipula del contratto, comunica all'Appaltatore il nome del Direttore dell'Esecuzione che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile dell'esecuzione del contratto e svolge tutte le attività allo stesso demandate dalla normativa per assicurare il conseguimento dei compiti assegnati.



## **ART. 23 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE**

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
  - Al D.Lgs. 152/2006
  - al R.D. 23.05.1924, n. 827;
  - alla L.R. 24.10.2002 n. 24. e s.m.i.
  - al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, in ordine alla sicurezza nei cantieri;
  - alla Legge 3 agosto 2007, n. 123
  - al D.lgs. 163/2006;
  - al D.P.R. 158/2001
  - al D.M. 8 Aprile 2008
  - al D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4
  - al D.Lgs. 25 Luglio 2005 n. 151 e ss.mm.ii
  - ad ogni altra norma statale o regionale che disciplini la materia
  - alle leggi, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del Codice Civile.

## **ART. 24 - CONTROVERSIE**

- 1 Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Torino.

2. Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.